



Venezia, 07-07-2020

nr. ordine 1968

Prot. nr. 149

Al Sindaco Luigi Brugnaro

e per conoscenza

Al Presidente della IX Commissione

Alla Segreteria della Commissione consiliare IX

Commissione

Alla Presidente del Consiglio comunale

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capigruppo Consiliari

Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Necessarie modifiche al “regolamento per la disciplina delle attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico” del 2007

Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che

il Governo nazionale ha emanato più disposizioni normative per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria mondiale in corso, a partire dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

le necessarie misure per il contenimento del virus hanno causato una grave crisi economica in quasi tutti i settori ed in particolare nelle attività legate al turismo, che hanno visto l'azzeramento della domanda;

di fatto le attività artistiche veneziane sono direttamente dipendenti dall'afflusso turistico e hanno avuto pertanto egual sorte delle attività ricettive, di ristorazione e di vendita di souvenir

considerato che

è indispensabile procedere a una revisione permanente delle criticità già emerse riguardo al regolamento del 2007, che presenta parti migliorabili senza che ciò comporti oneri per l'Amministrazione comunale

si interroga se

intenda provvedere urgentemente alla modifica del regolamento, al fine di consentire ad artisti e musicisti che abbiano di tale professione la fonte prevalente di guadagno di poter esercitare più agevolmente la propria professione

di modificare a tal fine l'intero regolamento eliminando nello specifico le zone di Campo S.Polo, Campo S.Angelo, Campo SS.Apostoli, Campo S.Stefano dalle aree interdette all'attività degli artisti di strada - come previsto dall' allegato B del “Regolamento per la disciplina delle attività artistiche ... ” - poiché la natura stessa dei campi consente l'attività artistica senza intralcio alcuno alla viabilità

di eliminare il divieto assoluto dell'amplificazione sonora, consentendo l'uso di amplificatori fino ad un massimo di 15 watt, così da consentire una moderato accrescimento di volume di voce, strumenti a corda ecc.

di aggiungere alla lettera C del comma 1 dell'art 14, laddove “per i suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar, ecc.)” l'eccezione : “fatto salvo l'accordo con gli stessi titolari degli esercizi”

di eliminare la sanzione accessoria del sequestro e della confisca dello strumento, come previsto dai commi 2 e 3 art. 11 del regolamento, che, visto il valore notevole degli strumenti musicali, appare del tutto sproporzionata rispetto all'illecito che si vuole scoraggiare

Elena La Rocca